



COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO
Provincia di Lecce



VEDEMECUM PER GLI OPERATORI

Indice

1.	Imposta di soggiorno cos'è.....	3
2.	Soggetti passivi dell'imposta.....	3
3.	Applicazione dell'imposta.....	3
3.1	Pernottamenti imponibili.....	4
3.2	Tariffe	4
3.3	Esenzioni ed agevolazioni	4
4.	Obblighi dei gestori.....	5
5.	Scadenze trasmissioni dichiarazioni e versamenti.....	6
6.	Strumenti a disposizione delle strutture ricettive.....	6
7.	Riferimenti normativi	6
8.	Ulteriori informazioni.....	6

1. Imposta di soggiorno cos'è?

E' un'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, prevista dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.

Il Comune di Carpignano Salentino, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2019, ha istituito l'imposta di soggiorno e ha approvato il relativo Regolamento.

Il gettito dell'imposta, così come previsto da legge, è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, insistenti nel territorio comunale, nonché i servizi pubblici locali.

2. Soggetti passivi dell'imposta

I soggetti passivi dell'imposta di soggiorno sono **i soggetti non residenti nel Comune di Carpignano Salentino che pernottano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio comunale**. Costoro infatti sono tenuti a versare l'imposta di soggiorno al gestore delle struttura ricettiva, presso la quale hanno pernottato, nella misure delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale annualmente. Per quanto riguarda l'anno 2019, la giunta ha deliberato con atto n. 38 del 07.03.2019.

3. Applicazione dell'imposta

L'imposta di soggiorno è dovuta a decorrere dall'anno 2019 e si applica relativamente al periodo 01.06–30.09 di ciascun anno.

L'imposta di soggiorno è dovuta per ciascuna persona che alloggia nelle strutture ricettive di seguito riportate e previste all'art.2 c.4 del regolamento comunale approvato con D.C.C. n.3 del 28.03.2019:

- *Alberghi;*
- *Residenze turistico-alberghiere;*
- *Campeggi;*
- *Villaggi turistici;*
- *Case per ferie;*
- *Ostelli;*
- *Affittacamere;*
- *Case e appartamenti per vacanze;*
- *Appartamenti ammobiliati per uso turistico;*
- *Attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast);*
- *Agriturismi;*
- *Strutture di turismo rurale.*

3.1 Pernottamenti imponibili

L'imposta di soggiorno è dovuta per ciascuna persona che alloggia nelle strutture ricettive ed è graduata in riferimento alla tipologia della struttura ricettiva.

3.2 Tariffe

Le tariffe dell'imposta di soggiorno determinate con la D.G.C.n.38 del 07.03.2019, negli importi di seguito indicati

Tipologia di struttura	Classificazione	Tariffe in € per persona e pernottamento	
		Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre, Dicembre	Giugno Luglio Agosto Settembre
Alberghi	5 Stelle	esente	2,00
	4 Stelle	esente	1,50
	3 Stelle	esente	1,00
	2 Stelle	esente	0,50
	1 Stella	esente	0,50
Residenze turistico – alberghiere (Art. 2 comma 4 Regolamento Comunale	Affittacamere Professionali	esente	0,50
	Strutture di cui all'art.2 comma 4 con tariffa minima fino a 24,99 Euro	esente	0,50
	Strutture di cui all'art.2 comma 4 con tariffa minima da 25,00 Euro	esente	0,80

3.3 Esenzioni ed agevolazioni

Sono esentati dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- A. Minori entro il dodicesimo anno di età;
- B. Coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- C. I proprietari delle abitazioni in multiproprietà, a condizione che gli stessi utilizzino direttamente le predette abitazioni nei periodi di spettanza;
- D. I portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione;
- E. Il personale dipendente della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa percependo regolare retribuzione;
- F. Le persone che alloggiano in strutture ricettive per fronteggiare situazioni di emergenza, a condizione che esistano un decreto emanato dall'autorità competente ed un ordine di servizio rilasciato dall'autorità pubblica;
- G. Gli appartenenti alle forze dell'ordine che pernottano in strutture ricettive per esigenze di servizio, laddove presente un ordine di servizio, o all'interno di un dispositivo del comparto sicurezza;
- H. I rifugiati politici ospitati presso strutture all'uopo autorizzate con provvedimento prefettizio.

- I. gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti

Tutte le esenzioni sopra riportate dovranno essere dichiarate dai soggetti ai sensi del DPR 445/2000 ed essere conservate per cinque anni.

4. Obblighi dei gestori

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Carpignano Salentino sono tenuti a:

1. Rilasciare, a coloro che hanno pernottato nella struttura ricettiva, apposita **ricevuta attestante il versamento dell'imposta**, disponibile sul portale messo a disposizione dell'Ente. Nel caso in cui il soggetto passivo esprima il rifiuto al pagamento dell'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far sottoscrivere allo stesso la dichiarazione di omesso versamento. Nel caso il soggetto passivo si rifiuti di sottoscrivere la dichiarazione di omesso versamento sarà compito del gestore della struttura ricettiva compilare apposita autodichiarazione di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000;

2. Trasmettere, all'Ufficio Tributi del Comune di Carpignano Salentino, all'indirizzo PEC protocollo.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it, entro il sedicesimo giorno di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza con espressa indicazione di quelli esenti;

3. Versare, al Comune di Carpignano Salentino gli importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno entro il trentesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui il è avvenuto l'incasso dell'imposta corrisposta dai soggetti passivi come sopra descritti nei modi di seguito descritti e previsti dal regolamento comunale, approvato con D.C.C.n.3 del 28.03.2019 art.7 c.2:

- a. su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Carpignano Salentino;
- b. tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Carpignano Salentino;
- c. mediante pagamento tramite il sistema bancario, con eventuale utilizzo di mezzi alternativi al denaro;
- d. mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

4. Trasmettere, all'Ufficio Tributi del Comune di Carpignano Salentino, all'indirizzo PEC protocollo.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it, entro il termine ultimo del **20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, il conto di gestione dell'agente contabile**, ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 267/2000 compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/Legale rappresentante) della struttura ricettiva (anche se l'imposta di soggiorno dichiarata per l'anno precedente è pari a zero), redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. 196/1996 (Modello 21) elaborabile dal portale messo a disposizione dell'Ente. Il Comune provvederà a trasmettere e segnalare alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti i Modelli 21 pervenuti e i nominativi dei soggetti che ne hanno omesso la presentazione;

5. Conservare, per almeno 5 anni tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno, al fine di poterla esibire, a richiesta del Comune di Carpignano Salentino, in occasione di eventuali controlli;

6. Informare, i propri ospiti, mediante l'affissione in appositi spazi, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno;

La mancata osservanza degli obblighi sopra descritti comporterà l'attivazione di quanto previsto nel regolamento comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2019 agli articoli 9 (Sanzioni) e 10 (Riscossione Coattiva).

5. Scadenze trasmissioni dichiarazioni e versamenti

	Periodo	Scadenza Versamenti e Dichiarazioni
I	Giugno	Versamento e Dichiarazione 31 Luglio
II	Luglio	Versamento e Dichiarazione 31 Agosto
III	Agosto	Versamento e Dichiarazione 30 Settembre
IV	Settembre	Versamento e Dichiarazione 30 Ottobre
Mod. 21	Giugno – Settembre	Dichiarazione 20 Gennaio anno successivo

6. Strumenti a disposizione delle strutture ricettive

L'amministrazione comunale mette a disposizione delle strutture ricettive un portale che consentirà la gestione degli adempimenti descritti in questo vademecum. Il portale è messo a disposizione delle strutture ricettive **in maniera completamente gratuita** e lo stesso è utilizzabile in maniera complementare con eventuali gestionali già in uso presso le strutture ricettive e consente oltre all'elaborazione delle dichiarazioni anche le comunicazioni con i portali Alloggiati WEB e SPOT.

7. Riferimenti normativi

- A. Art. del D.Lgs. 23/2011;
- B. Tariffe relative all'imposta di soggiorno approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 07.03.2019;
- C. Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta di soggiorno approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 28.03.2019.

8. Ulteriori informazioni

Comune di Carpignano Salentino (LE) – Ufficio Tributi; Telefono: 0836/586017

E-Mail: protocollo.comune.carpignanosalentino@pec.rupar.puglia.it,
tributi@comune.carpignanosalentino.le.it

Orario di apertura: Martedì 16:00 – 18:00